



# CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
**UFFICIO DEL SINDACO**

**N. 1542**

**OGGETTO: SVOLGIMENTO PARZIALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' DI P.ZA CAPUCCI CON MODIFICA DELLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19**

## **IL SINDACO**

Visti:

- la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30.1.2020 relativa alla diffusione del Coronavirus
- la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato - per 6 mesi e quindi fino al 31 luglio 2020 -, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie virali trasmissibili (Covid19)
- la dichiarazione ufficiale dell'O.M.S. nella conferenza stampa dell'11.3.2020 che ha ufficialmente dichiarato l'infezione da Coronavirus come pandemia;

Preso atto altresì di quanto disposto:

- dal D.L. n. 6 del 23.2.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito nella L. 13 del 5.3.2020 (parzialmente abrogato da D.L. 19 del 25.3.2020);
- dai D.P.C.M. 23.2.2020 "Disposizioni attuative del D.L. 6.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", 25.2.2020 e 1.3.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6.2020"
- dai D.P.C.M. 4.3.2020, 8.3.2020, 9.3.2020 (che ha esteso sull'intero territorio nazionale le misure di cui al D.P.C.M. 8.3.2020) e 1.4.2020;

Dato atto che il D.P.C.M. 11.3.2020 all'art. 1 co. 1 ha stabilito, tra l'altro, che *"Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari."*;

Visto il D.P.G.R. n. 34 del 21.3.2020 che al punto 9 ha stabilito *"che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale"* ed il successivo n. 36 del 3.4.2020;

Visto il D.L. n. 19 del 25.3.2020 che ha definito le misure per contrastare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, la cui applicazione è stata demandata a successivi provvedimenti da adottarsi dal Governo, tra le quali rientra la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

Visto il D.P.G.R. n. 39 del 6.4.2020 che al punto 9 testualmente recita *"i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento"*

Visto il D.P.G.R. n. 47 del 20.4.2020 che impone la chiusura al pubblico delle attività di vendita (ivi inclusi anche i mercati) nella giornata del 1^ maggio 2020;

Considerato che tra le misure di salvaguardia e protezione riportate nei predetti disposti normativi risulta che devono essere comunque garantite e rispettate le misure di prevenzione e contenimento del contagio, con particolare riferimento al divieto di assembramento e al rispetto della distanza minima tra persone di almeno un metro;

Richiamato il vigente Regolamento per le aree mercatali approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 16.2.2005 e richiamata altresì la deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 in pari data avente ad oggetto la programmazione del commercio su area pubblica che individua, tra le altre, l'area mercatale di p.za Capucci per il mercato settimanale fissandolo nella giornata di venerdì;

Dato atto che i posti riservati agli operatori del settore alimentare e floricolo sono complessivamente n. 11 e che quelli riservati agli agricoltori sono n. 2;

Vista la richiesta pervenuta per le vie brevi dagli operatori del mercato finalizzata allo svolgimento del tradizionale mercato del venerdì di p.za Capucci;

Ritenuto che tale richiesta sia fondata su validi presupposti giuridici che consentono lo svolgimento dei mercati per i settori di cui sopra e considerata altresì la volontà di offrire un migliore servizio alla popolazione, consentendo ai cittadini di poter disporre di una diversa tipologia di commercio che non sia solo quello in sede fissa (esercizi di vicinato e media struttura di vendita) garantendo nel contempo una offerta diversificata di prodotti per il reperimento di derrate alimentari garantendo tuttavia la sicurezza sanitaria prevista dai D.P.C.M., dalle Ordinanze del Ministero della Salute e dai D.P.G.R. del Piemonte;

Ritenuto altresì che ampliando l'offerta commerciale si evitino altresì forme di assembramento presso le poche strutture di vendita alimentare aperte sul territorio, diluendo e compensando la presenza degli avventori su più punti di vendita non solo in sede fissa ma anche su area pubblica;

Ritenuto altresì necessario ridurre le occasioni di spostamento dell'utenza ed incentivare la razionalizzazione degli approvvigionamenti con una diversificazione dell'offerta;

Dato atto che è stata verificata la fattibilità della messa in opera di specifiche modalità di accesso per l'area mercatale in ragione del numero degli operatori titolari di posteggi del settore alimentare/floricolo/agricolo e successivamente la necessità di pianificare l'attuazione delle medesime misure unitamente al rispetto dei protocolli anti-contagio stabiliti dal Ministero della Salute;

Vista e richiamata la soluzione organizzativa presentata dal Comandante della P.L. di seguito illustrata;

Dato atto che – nella forma ridotta e parziale, limitata ai soli operatori dei settori di che trattasi – verrà utilizzata solamente una porzione della p.za Capucci e precisamente la parte normalmente destinata a posteggio a pagamento limitrofa al portico di via A.M. Bolongaro e quella centrale, consentendo sul resto della piazza, la circolazione veicolare da e verso via De Vit e via G.F. Bolongaro;

Dato atto che è stata individuata una diversa allocazione e disposizione dei banchi alimentari rispetto al tradizionale mercato settimanale del venerdì, ma sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza;

Posto che la ripresa dell'attività di vendita su area pubblica del mercato sarà consentita solamente qualora gli operatori attuino un dispositivo organizzativo che garantisca modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti in modo tale da garantirne un adeguato distanziamento;

Ritenuto di adottare nuove misure per lo svolgimento del mercato limitatamente alla vendita di generi alimentari/piante, fiori/prodotti agricoli, nel rispetto dei protocolli di prevenzione prescritti dalla normativa nazionale e regionale;

Stabilito che lo svolgimento del mercato resta subordinato all'applicazione delle seguenti misure organizzative a carico del Comune:

- recinzione dell'area mercatale con transenne
- individuazione di due distinti e distanziati varchi per l'ingresso e l'uscita dall'area mercatale, da individuarsi rispettivamente su via A.M. Bolongaro (portico) e su via De Vit

- dovrà essere aumentato il distanziamento tra le singole postazioni di vendita di almeno due metri adottando accorgimenti atti evitare che gli avventori si affollino creando assembramenti;
- il presidio dei varchi ed il controllo interno sarà garantito rispettivamente dalla P.L. e della Protezione Civile. La P.L. avrà altresì compiti di supervisione del regolare svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica e di osservanza delle norme sul contenimento del contagio e sul distanziamento tra le persone;
- sono stati individuati n. 13 posteggi (di cui n. 11 per operatori del settore alimentare e floricolo e n. 2 per agricoltori) opportunamente distanziati
- gli eventuali posteggi liberi potranno essere assegnati solo ad operatori di generi alimentari/floricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- gli addetti al controllo dei varchi di accesso scaglioneranno gli utenti in ingresso rispetto a quelli in uscita, assicurando che all'interno dell'area mercatale non si verifichino condizioni di assembramento e che sia garantita la distanza interpersonale;
- il numero di utenti che potranno essere contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale dovrà essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti;
- sarà consentito l'ingresso ad una sola persona per nucleo familiare, fatte salve comprovate necessità di accompagnamento
- sarà consentito l'ingresso esclusivamente con mascherina ed eventualmente anche previa misurazione della temperatura corporea con termoscanner

Dato atto che in prossimità dell'area mercatale è esistente adeguata area per il posteggio dei veicoli con accesso ed uscita sia sulla via G.F. Bolongaro che sulla via De Vit mentre in prossimità dell'uscita dall'area mercatale verrà individuata un'area riservata alla sola fermata dei veicoli per il carico della merce acquistata.

Stabilito altresì che gli operatori di vendita dovranno attenersi alle seguenti disposizioni :

- ogni operatore dovrà predisporre adeguate misure e strumenti atti a garantire il distanziamento di almeno un metro tra gli avventori (corridoi, separazioni, ecc.)
- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- le strutture di vendita dovranno essere installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei furgoni, autobanchi e banchi non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dovrà comunque garantire la fruibilità delle vie di fuga ed emergenza;
- dovranno essere osservate le disposizioni della circolare Ministero Interno, Dip. VVFF prot. n. 3794 del 12.3.2014;

Ritenuto – esclusivamente in questa fase di emergenza -, di ridefinire l'orario per lo svolgimento del mercato come segue: accesso operatori dalle 7:30, operazioni vendita dalle 8:00 alle 13:00, sgombero area entro le 13:30;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 833/1978 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 13 e 32;

Visto il D.Lgs n. 112/1998 e s.m.i. ed in particolare l'art. 117;

Visto l'art. 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica in caso di emergenze di igiene pubblica a carattere locale;

## ORDINA

1) la ripresa dello svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica del mercato settimanale del venerdì di p.za Capucci limitata alla vendita di prodotti dei settori ALIMENTARE, PIANTE, FIORI E PRODOTTI AGRICOLI a partire dal 24.4.2020 e – salvo diverse disposizioni in merito -, fino al mantenimento delle misure di contenimento COVID-19 allorché le norme nazionali o regionali consentiranno la riapertura completa dell'attività di commercio su area pubblica anche per il settore non alimentare.

In ottemperanza al D.P.G.R. n. 47 del 20.4.2020 non si svolgerà nella giornata del 1<sup>a</sup> maggio 2020.

2) la ricollocazione dei posteggi debitamente distanziati come specificato nelle premesse per un numero pari ad 11 per il settore alimentare e fiori/piante oltre a 2 per agricoltori.

Non potranno essere assegnati altri posteggi ad operatori di spunta se non quelli non occupati dai titolari per assenza e comunque solo per la tipologia consentita (alimentari/fiori, piante/agricoltori)

3) esclusivamente in questa fase di emergenza l'orario per lo svolgimento del mercato viene ridefinito come segue: accesso operatori dalle 7:30, operazioni vendita dalle 8:00 alle 13:00, sgombero area entro le 13:30;

4) devono essere osservate le prescrizioni riportate al successivo punto 5) del presente provvedimento e nel rispetto del numero massimo di compresenza di clienti all'interno dell'area mercatale

### 5) PRESCRIZIONI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE:

- è necessaria la recinzione completa del perimetro dell'area mercatale e la predisposizione di due varchi distanziati, uno per l'ingresso da via A.M. Bolongaro e l'altro per l'uscita verso via De Vit
- dovrà essere mantenuta al libero utilizzo della sosta dei veicoli la restante parte della p.zza non occupata dal mercato ed in prossimità del varco di uscita dovrà essere allestita un'area destinata alla sola fermata dei veicoli per eventuale carico della spesa
- dovrà essere aumentato il distanziamento tra le singole postazioni di vendita di almeno due metri adottando altresì accorgimenti per evitare che gli avventori si assembrino;
- il presidio dei varchi ed il controllo interno sarà garantito rispettivamente dalla P.L. e dalla Protezione Civile. La P.L. avrà altresì compiti di supervisione del regolare svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica e di osservanza delle norme sul contenimento del contagio e sul distanziamento tra le persone;
- gli addetti al controllo dei varchi di accesso scaglioneranno gli utenti in ingresso rispetto a quelli in uscita, assicurando che all'interno dell'area mercatale non si verifichino condizioni di assembramento e che sia garantita la distanza interpersonale;
- sono stati individuati n. 13 posteggi (di cui n. 11 per operatori del settore alimentare e floricolo e n. 2 per agricoltori) opportunamente distanziati
- gli eventuali posteggi liberi potranno essere assegnati solo ad operatori di generi alimentari/floricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- il numero di utenti che potranno essere contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale non dovrà essere superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti;
- sarà consentito l'ingresso ad una sola persona per nucleo familiare, fatte salve comprovate necessità di accompagnamento
- sarà consentito l'ingresso esclusivamente con mascherina ed eventualmente anche previa misurazione della temperatura corporea con termoscanner
- gli operatori di vendita dovranno attenersi alle seguenti disposizioni :
  - ogni operatore dovrà predisporre adeguate misure e strumenti atti a garantire il distanziamento di almeno un metro tra gli avventori (corridoi, separazioni, ecc.)
  - sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;

- i clienti dovranno essere saranno serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- le strutture di vendita dovranno essere installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei furgoni, autobanchi e banchi non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dovrà comunque garantire la fruibilità delle vie di fuga ed emergenza;
- dovranno essere osservate le disposizioni della circolare Ministero Interno, Dip. VVFF prot. n. 3794 del 12.3.2014.

Dà atto che in prossimità dell'area mercatale è esistente adeguata area per il posteggio dei veicoli con accesso ed uscita sia sulla via G.F. Bolongaro che sulla via De Vit mentre in prossimità dell'uscita dall'area mercatale incarica la P.L. di adottare i necessari provvedimenti per individuare un'area riservata alla sola fermata dei veicoli esclusivamente per il carico degli acquisiti..

#### **AVVERTE**

che contro al presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla pubblicazione.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato a' sensi dell'art. 650 del C.P. e comporta l'immediata sospensione delle attività di vendita.

#### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale l'adozione di ogni atto gestionale necessario all'attuazione della presente ordinanza.

Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

#### **DISPONE**

che il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito web istituzionale
- sia trasmesso al Comando di Polizia Locale per garantirne l'esecuzione ed il controllo ed alla locale Stazione Carabinieri
- sia notificato agli operatori presenti
- sia trasmesso altresì alla Prefettura del VCO.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale.

Stresa, 22.4.2020

IL SINDACO  
Cav. Giuseppe Bottini  
(firmato all'originale)

